

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott. Andrea Ferraiuolo ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. xxxx del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2018 , avente ad oggetto “ Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ”

TRA

BANCA CREDITRICE SPA

Attore

DEBITRICE ESECUTATA

Convenuto

CONDOMINIO OMISSIS

Convenuto

CONCLUSIONI

Come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione notificato in data 26.07.2018 l'odierno attore propone domanda di merito ai sensi dell'art.618 c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto della contestazione proposta ex art. 512 c.p.c. in data 6.2.17 ed opposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. xx/2011.

In particolare, l'attore chiede revocarsi l'ordinanza di assegnazione limitatamente alla parte in cui non ha riconosciuto a **BANCA CREDITRICE SPA** l'importo degli interessi corrispettivi e quelli di mora pari ad € 34.904,38, assegnando la minor somma alla Banca pari ad € 24.559,78, il tutto con vittoria di spese di lite (c.f.r. atto di citazione pag. 20)

1.2 In sede di ordinanza assunta ex art. 512 c.p.c. il G.E. ha ritenuto violata la legge 108/96 limitatamente agli interessi di mora, applicando la sanzione ex art. 1815 cc secondo comma e così attribuendo a **BANCA CREDITRICE SPA** sola somma di euro 143.843,08, con esclusione della somma di euro 24.559,78 restituita all'esecutato.

Ciò posto, il creditore allega invece che devono riconoscersi al creditore gli interessi moratori, erroneamente non ritenuti dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c., in quanto non sottoposti alla disciplina antiusura (c.f.r. atto di citazione pag.19).

1.3 Il Tribunale stima la prospettazione in esame come priva di pregio, atteso che secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (Tegm) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Deriva da quanto precede, pertanto, che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti (c.f.r. Cassazione civile sez. III - 13/05/2021, n. 12964; Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).

Sentenza, Tribunale di Salerno, Giudice Andrea Ferraiuolo del 04.08.2021 n. 2492

2.1 Il creditore deduce, inoltre, che nel periodo della “mora” sono sempre dovuti gli interessi per il ritardo nell’inadempimento, nella misura degli interessi corrispettivi, in considerazione del disposto di cui all’art. 1224 c.c. (c.f.r. atto di citazione pag.20).

2.2 In proposito, il Tribunale osserva come secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale l'usuraietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura (c.f.r. Cassazione civile sez. III - 13/09/2019, n. 22890).

Ed invero deve comunque escludersi che l'eventuale illegittimità della clausola che li prevede si estenda agli interessi ordinari. In tali casi troverà applicazione l'art. 1224 cod. civ. (c.f.r. Tribunale - Vicenza, 11/02/2019, n. 337 in banca dati Giuffrè 2021) In particolare, la disposizione di cui all'art. 1814 cit. ha carattere eccezionale, e come tale non suscettibile di applicazione analogica, perché, con finalità eminentemente sanzionatorie, costituisce una deroga al principio generale di cui all'art. 1419 c.c. Pertanto, qualora siano pattuiti in misura usuraria i soli interessi moratori, è a quest'ultimi che andrà circoscritta la sanzione di nullità, con la conseguenza che saranno dovuti, invece, gli interessi corrispettivi (c.f.r. Tribunale sez. II - Napoli, 14/01/2019, n. 479 in banca dati Giuffrè 2021).

In sintesi, il fatto che l'ammontare degli interessi moratori, assoggettati anch'essi alla disciplina anti-usura dalla prevalente giurisprudenza, superi il tasso soglia usurario, non determina automaticamente che le pattuizioni di tutti gli interessi, a qualunque titolo richiesti, vadano dichiarate automaticamente nulle: infatti la declaratoria di nullità della sola clausola degli interessi moratori non determina la nullità anche delle clausole previste per gli interessi corrispettivi, ove correttamente pattuiti. Ciò in ragione della pacifica diversità di funzioni che assolvono le due tipologie di interessi menzionati, nonché del dato letterale dell'art. 1815 co. 2 c.c., disposizione che utilizza il termine singolare “clausola”, cioè una “statuizione contrattuale avente effetti dispositivi autonomi” (c.f.r. Tribunale sez. III - Bologna, 15/06/2020, n. 898; Tribunale - Arezzo, 10/03/2020, n. 223 in banca dati Giuffrè 2021).

2.3 Premessa nella fattispecie la debenza degli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1224 c.c. non attinti dalla declaratoria di nullità di cui all’art. 1815 c.c. rilevata nell’impugnata ordinanza, rimarcato come nell’ambito del provvedimento impugnato non risulta acclarata l’usuraietà della richiesta di riconoscimento dell’importo di € 24.559,78 a titolo di interesse corrispettivo, nè tale specifica circostanza risulta accertata nel presente procedimento nell’ambito del quale il convenuto debitore invero ha richiesto disporsi c.t.u. in modo generico con riferimento all’accertamento della complessiva debitoria nei confronti dell’attore, il Tribunale stima fondata la domanda.

3.1 Circa il governo delle spese del presente procedimento, tenuto conto del richiamo ad orientamenti giurisprudenziali non consolidati indicate in parte motiva sub. 2.2, il Tribunale decide ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott. Andrea Ferraiuolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:

- revoca l’impugnata ordinanza e per l’effetto modifica il progetto di distribuzione di cui alla richiamata ordinanza nel senso di assegnare al creditore odierno attore l’ulteriore importo di € 24.559,78, revocandosi per l’effetto l’assegnazione di tale importo in favore dell’esecutato;
- spese compensate.

Così deciso in Salerno li, 3 Agosto 2021

il Giudice

(Dott. Andrea Ferraiuolo)